

N. 170401/05 R.G.



Sent. N. TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sez. Distaccata di Legnano

N.° 344/09 Sent

N.° 170401/05 R.G.

N.° 8394 Cron

N.° 1391 Rep.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO**

30 OTT. 2009

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano - sezione distaccata di Legnano - in composizione monocratica, nella persona del Dott. Alberto Pezzoni, ha pronunciato, la seguente:

**SENTENZA**

nella causa promossa con atto di citazione notificato il 22.03.2005 trattenuta in decisione all'udienza del 20.02.2009

**TRA**

[Redacted] - CF [Redacted]

elettivamente domiciliata in Milano - via Ronchi n.° 17 presso lo studio dell' Avv. Mauro Rezzonico, che la rappresenta e difende finché a merfime dell'atto di citazione.

ATTRICE

E

[Redacted]

[Redacted] in persona dell' amministratore in carica

6

elettricamente domiciliato in Busto Arsizio - C. 10 XX sei  
però lo studio dell' av. Alide Pozzi, che lo rappresenta  
'e difende giusta delega a merfue delle usanze  
costituzionale e rispetta.

CONVENUTO - RICONVENUTO

OGGETTO: Spese e contributi sindacali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione notificato in data 02.03.2005  
[REDACTED], proprietaria di un appartamento  
facente parte dello stabile conente in Roccaldusa [REDACTED]  
[REDACTED] compare in giudizio davanti  
al Tribunale di Milano, Sezione distrettuale di legnano,  
il Condominio [REDACTED], in persona dell'am-  
ministratore in carica, chiedendo l'accertamento giu-  
diziale dell'imposta eventualmente dovuta al Con-  
dominio quale suo proprietario dell'appartamento  
de quo, obbligato in solido, ex art. 63 rco. disp. att.

cod. civ., con i precedenti proprietari rifusi [redacted]

3

[redacted], limitatamente ai contributi relativi all'esercizio in corso ed a quello precedente.

Costituendosi con compere di risposta in data 30.04.2005 il Condominio convenuto contestava la fondatezza, in diritto, delle domande e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'autrice al pagamento dell'imposta capitale di € 4.899,79 - per il debito verso il Condominio, non pagato dai precedenti proprietari giusta computo di gestione ordinaria del 01.06.03 al 31.05.04 approvato dalle assemblee.

Nel corso della fase processuale istruttoria vennero assunte le prove testimoniali dedotte dalle parti, con esse ammesse dal giudice con ordinanza del 19.06.2006.

Nell'udienza del 20.02.2009 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni definitive, come in epigrafe riportate. Il giudice trattava la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE.

La solidarietà passiva ex lege prevista dall'art. 3° co. disp. att. cod. civ. e carico del proprietario in quanto tale nei diritti/doveri di un condominio è stata e contribuiti "relativi all'anno in corso ed

IL GIUDICE  
Dot. ALBERTO PEZZONI

a quelli (dell'anno) precedenti".

La regola della durata biennale della solidarietà ereditaria non consente una interpretazione estensiva. Essa trova la sua "ratio" nella esigenza di tutelare il creditore nei confronti di un ereditario nuovo, coinvolgendo nell'obbligo solidale di pagamento dei contributi ereditari il proprietario subentrante. Senza però estendere la solidarietà feriva ad un periodo di tempo ultrabiennale, per il quale rimane in capo la responsabilità diretta, esclusiva ed individuale del creditore ereditario.

La comune esigenza del testo normativo dell'art. 63 2° co. non consente di aderire alle interpretazioni estensive proposte dalla difesa del convenuto. Infatti, l'uso dell'aggettivo "relativo", abbinato a "contributi" e all'espressione "anno in corso ed e quello precedente", esclude la possibilità di adire nella obbligazione solidale debiti provenienti da successi ereditari ultrabiennali, ancorché richiesti dall'ereditario con il meccanismo, giuridicamente contabile e non sostanziale, del conguaglio ferivo.

In altri termini: è l'imputazione temporale delle cause dei contributi all'ultimo biennio del nuovo proprietario che delimita l'operatività della solidarietà. In caso contrario sarebbe stato suffi-



ente il richiamo al voto "emso in corso", tenuto conto del sistema di recupero emmele di cui = quegli relativi agli esercizi precedenti rispetto degli amministratori amministratori per redigere gli stati di ripartizione da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.



Di conseguenza, esaminate i profitti contabili positivi del consuntivo, il debito dell'azienda, in tutto con Hoffel, emmele ad. € . 1.884,17 (per la gestione 01.06.02 / 31.05.03) e ad € . 1822,56 (gestione 01.06.03 / 31.05.04), e passivi e complessivi € . 3.706,73 - oltre interessi legali della data delle domande riconvenzionali al soddisfo.

Tenuto conto dell'esito della controversia e del fatto che le domande riconvenzionali sono state solo in parte accolte, e fronte della fondatezza delle tesi avanzate, molte (in tutto) sono state rese esse mai accorpate dell'offerta di un pagamento in acconto, le spese del presente giudizio vennero interamente compensate tra le parti, ed essi dell'art. 92 2° co. 4° p.

P. Q. M.

il Tribunale di Milano, Sezione distrettuale di equo, in comparazione monetaria, definitivamente pronunciando sulle cose proposte da

 nei confronti del condominio  
, o per altre do-  
 mende, di sentire, con decise:

- 1) determinare in compenso € 3.706,73 - in linee  
 capitale - il debito dell'aira verso il Condominio,  
 fruste obbligate di accantonamento finanziaria notte  
 dell'aira;
- 2) in accoglimento per quanto di ragione delle  
 obbligate ritorsionevoli proposte del convenuto,  
 condanna  al pagamento in favore  
 del Condominio  dell'importo di  
 € 3.706,73 oltre agli interessi legali del 30.04.05  
 al soddisfo;
- 3) dichiarare interamente compensati tra le parti le  
 rispettive spese di cause.

LEGNANO, 20 giugno 2009.

CANCELLIERE CA  
 NUNZIO PERLA



IL GIUDICE  
 Dott. ALBERTO PEZZONI

Alberto Pezzoni

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
 SEZIONE DISTACCATA DI LEGNANO  
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
 IL 30.07.2009

CANCELLIERE CA  
 NUNZIO PERLA

